Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 30 luglio 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 giugno 1943, n. 670.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1943, n. 55, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 gennaio 1943, n. 55, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 28 giugno 1943, n. 671.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1943, n. 80, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 febbraio 1943, n. 80, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 8 luglio 1943, n. 672.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 164, recante modificazioni ad alcune norme vigenti in materia di tasse di bollo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 164, recante modificazioni ad alcune norme vigenti in materia di tasse di bollo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 8 luglio 1943, n. 673.

Proroga del funzionamento delle Commissioni delle imposte per il biennio 29 ottobre 1943-28 ottobre 1945.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I presidenti, i vicepresidenti e i membri delle Commissioni distrettuali, provinciali e centrale delle imposte, costituite a norma delle disposizioni contenute nel titolo IV del R. decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, i quali, ai sensi dell'articolo unico della legge 11 luglio 1941, n. 736, verrebbero a scadere dalla carica il 28 ottobre 1943, sono confermati in carica per un altro biennio a decorrere dalla data suddetta, salvo le decadenze previste dagli articoli 7 del R. decreto 8 luglio 1937, n. 1516, e 1 della legge 20 novembre 1939, n. 1911.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 8 luglio 1943, n. 674.

Modificazione parziale dell'art. 3 della legge 11 maggio 1942, n. 616, relativa a modificazioni all'art. 17 del R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, riguardante il blocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione di cui agli articoli 2 e 3 della legge 11 maggio 1942, n. 616, è presieduta dal Ministro per le finanze, il quale può delegare a sostituirlo il Sottosegretario di Stato per le finanze e, per i casi di impedimento di quest'ultimo, un membro della Commissione medesima.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 8 luglio 1943, n. 675.

Autorizzazione al Ministro per le finanze a cedere, a titolo gratuito, in favore dei comuni di Milano e di Monza, la villa di Mirabellino sita nel parco di quest'ultima città, perchè sia destinata a sede di una Scuola di agricoltura per mutilati di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni di Milano e di Monza, la villa di Mirabellino sita nel parco di quest'ultima città, perchè sia destinata a sede di una Scuola di agricoltura per mutilati di guerra.

L'atto all'uopo da stipulare sarà approvato con decreto Ministeriale e verrà assoggettato alle imposte fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria, nonchè ai diritti catastali in misura minima, restando salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari ed i compensi dovuti all'Ufficio del registro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 10 maggio 1943, n. 676.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in Perugia.

N. 676. R. decreto 10 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1943

REGIO DECRETO 17 maggio 1943, n. 677.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico nautico « Marcantonio Colonna » di Roma Lido.

N. 677. R. decreto 17 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico nautico « Marcantonio Colonna » di Roma Lido viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 678.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Sezze (Littoria).

N. 678. R. decreto 7 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, in Sezze (Littoria).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943

REGIO DECRETO 15 giugno 1943, n. 679.

Autorizzazione alla Regia università di Modena ad accettare un legato.

N. 679. R. decreto 15 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Modena viene autorizzata ad accettare il legato di L. 150.000 nominali in titoli di Stato Rendita 5 %, disposto in suo favore dal signor Vittorio Prandi, con disposizioni testamentarie olografe in data 10 giugno 1937, per l'istituzione di tre borse di studio da conferirsi a giovani poveri, nati nel comune di Sassuolo, che frequentino regolarmente la Regia università di Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943

REGIO DECRETO 15 giugno 1943, n. 680.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 680. R. decreto 15 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 5000 nominali, in cartelle di Rendita 5 %, disposto in suo favore dal comm. Giuseppe Borella, con testamento olografo in data 5 luglio 1941, pubblicato in atti del dott. Raoul Luzzani, notaio in Como, il 26 agosto 1942, col n. 16164-9254 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1943.

Proroga dei termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito, con modificazione, nella legge 5 aprile 1943, n. 215, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1942 e 15 febbraio 1943, portanti norme concernenti la proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Torino sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 1° luglio 1943 ed il 31 dicembre 1943;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimento della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari, nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 1° luglio 1943 ed il 31 dicembre 1943.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Torino sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 1° luglio 1943, o che verranno a scadere a tutto il 31 dicembre 1943.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1943

Il Ministro: ACERBO

(2576)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1943.

Militarizzazione dei personali addetti ai servizi ferroviari, postali, telegrafonici e radiofonici.

IL MINISTRO PER LA GUERRA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, concernente la disciplina della militarizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra, i personali addetti al servizio delle Ferrovie dello Stato ed al servizio postelegrafonico dello Stato sono militarizzati ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123.

Per l'equiparazione di rango a grado militare dei predetti personali sono applicabili le tabelle annesse al R. decreto 20 marzo 1941, n. 401, e ai bandi 4 e 16 giugno 1943, relativi alla militarizzazione dei personali addetti ai servizi ferroviari, telegrafici e telefonici nelle isole di Sicilia e di Sardegna.

Art. 2.

Durante l'attuale stato di guerra, sono altresì militarizzati ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, i personali delle assuntorie delle Ferrovie dello Stato, delle ricevitorie postali, delle ditte concessionarie dei trasporti postali, delle ferrovie e delle tranvie extraurbane concesse all'industria privata e delle relative assuntorie, delle società telefoniche concessionarie, dell'Ente italiano audizioni radiofoniche (E.I.A.R.), della Società Italcable, della Società italiana reti telefoniche interurbane (SIRTI) e della Compagnia vagoni letto.

L'equiparazione di rango a grado militare dei personali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Dirigenti: capitano;
Impiegati e assuntori: sottotenente;
Operai e manovali: soldato.

Art. 3.

Con successiva disposizione saranno stabiliti i distintivi di cui dovranno far uso i personali militarizzati in base al presente decreto.

Art. 4.

Nessun trattamento economico speciale spetta ai personali militarizzati in base al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto non si applica ai personali militarizzati per effetto del R. decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, e dei bandi 4 e 16 giugno 1943.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1943

Il Ministro per la guerra: SORICE
Il Ministro per le finanze: BARTOLINI
Il Ministro per le comunicazioni: AMOROSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1943
Registro 27, foglio 69. — CAVALLARI

(2588)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-germanico concernente facilitazioni per i lavori della Commissione di confine italo-tedesca.

Il giorno 1° luglio 1943 ha avuto luogo in Berlino lo scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-germanico stipulato in Roma mediante scambio di Note il 14 novembre 1942 concernente facilitazioni per i lavori della Commissione di confine italo-tedesca.

L'Accordo è del seguente tenore.

SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA

Roma, lì 14 novembre 1942.

Signor Presidente,

La Commissione tecnica per i lavori sulla linea di confine italo-tedesca ha, per facilitare il proprio compito, nella riunione avuta in Firenze nell'ultima decade di maggio u. s., convenuto quanto segue:

1° tutto il materiale necessario per la demarcazione, manutenzione, misurazione o rilievo topografico della frontiera italo-tedesca è esente da dazio di confine e da altri tributi ed è libero dai divieti economici di importazione e di esportazione;

2° la concessione viene estesa — previo, peraltro, l'obbligo del ritorno — ai veicoli per il trasporto di persone e di cose (biciclette, motociclette, automezzi, carri, altri veicoli, animali da tiro etc.), nonchè ad istrumenti ed utensili;

3° questa agevolazione, inoltre, si estende alle cibarie ed agli altri generi ed oggetti personali in rapporto alle necessità ed alla durata del viaggio, nonchè ai carburanti e lubrificanti necessari per il viaggio, ed al foraggio per le bestie da tiro e da soma. Per i tabacchi verranno mantenute le facilitazioni ammesse dalle disposizioni per il traffico turistico italo-tedesco;

4° il personale sarà munito di speciale tessera stabilita nelle disposizioni per i lavori tecnici sulla linea di confine italo-tedesca;

5° gli automezzi muniti di targa RE (per l'Italia) e WH (per la Germania) saranno ammessi ad attraversare la linea di confine senza formalità doganali;

6° gli automezzi privati al servizio della Commissione tecnica per i lavori sulla linea di confine italo-tedesca, potranno attraversare la frontiera se muniti di un'apposita distinta compilata e timbrata da un delegato della Commissione;

7° questa distinta dovrà contenere: marca, tipo, numero di fabbrica, e targa dell'autoveicolo.

Detta distinta vale solo se accompagnata dalla tessera speciale di frontiera del dirigente dei lavori.

Ho l'onore di comunicare che il Regio Governo approva da parte sua quanto la Commissione per i lavori tecnici sulla linea di confine italo-germanico ha convenuto, e che ora è stato trascritto.

La presente Nota sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche avrà luogo al più presto possibile in Berlino. L'Accordo entra in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e rimarrà in vigore fino a quando permangono valide le « Disposizioni per i lavori tecnici sulla linea di confine italo-germanico » del 29 maggio 1942.

Vogliate gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

CIANO

Al Signor KURT VON KAMPHOEVENER
Vortragender Legationsrat
Presidente della Delegazione germanica nella Commissione tecnica per i confini italo-tedeschi
ROMA

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN ZENTRAL-GRENZKOMMISSION

Rom, den 14. November 1942.

Herr Minister,

Die deutsch-italienische technische Grenzkommission hat, um Ihre eigene Aufgabe zu erleichtern, in ihrer Sitzung in Florenz im Mai 1942 die nachstehenden Bestimmungen vereinbart:

1) Das ganze Material, das für die Vermarkung, Erhaltung und Vermessung der deutsch-italienischen Grenze erforderlich ist, bleibt von Zöllen und sonstigen Abgaben sowie von wirtschaftlichen Ein- und Ausfuhrverboten befreit;

2) Die Vergünstigung erstreckt sich unter der Bedingung der Rückbringung auf die zur Beförderung der Personen und Gegenstände notigen Beförderungsmittel (Fahrräder, Motorräder, Kraftfahrzeuge, sonstige Fahrzeuge, Zugtiere und dergleichen) sowie auf die Werkzeuge und Geräte;

3) Es wird weiter die Vergünstigung für Mundvorrat und den sonstigen den Umständen und der Reisedauer entsprechenden Reisebedarf gewährt sowie für den erforderlichen Betriebsstoff, das Öl und das Futter für die Zugtiere. Für den Rauchvorrat gelten die jeweiligen im deutsch-italienischen Reiseverkehr geltenden Bestimmungen;

4) Das Personal muss mit den besonderen Grenzausweisen versehen sein, die in den « Bestimmungen für die technischen Arbeiten an der deutsch-italienischen Grenze » vorgesehen sind;

5) Die mit den Bezeichnungen RE (für Italien) und WH (für Deutschland) versehenen Kraftfahrzeuge sind zum Grenzübertritt ohne. Zollförmlichkeiten zugelassen;

6) Die im Dienste der deutsch-italienischen technischen Grenzkommission verwendeten privaten Kraftfahrzeuge können die Grenze auf Grund einer von einem Delegierten der Kommission gefertigten und mit seinem Dienststempel versehenen Beschreibung des Kraftfahrzeuges überschreiten.

7) Die Beschreibung muss enthalten: Erzeugerfirma, Type, Fabriknummer und polizeiliches Erkennungszeichen.

Die Beschreibung gilt nur im Zusammenhang mit dem Grenzausweis des Leiters der Arbeiten.

Ich habe die Ehre mitzuteilen, dass die Deutsche Regierung ihrerseits den oben wiedergegebenen Beschlüssen der deutsch-italienischen technischen Grenzkommission zustimmt.

Dieser Notenwechsel soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen sobald als möglich in Berlin ausgetauscht werden Er tritt am Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft und bleibt so lange wie die « Bestimmungen für die technischen Arbeiten an der deutsch-italienischen Grenze » vom 29. Mai 1942 in Geltung.

Genehmigen Sie, Herr Minister, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung.

KURT VON KAMPHOEVENER
Vortragender Legationsrat
Vorsitzender der Deutschen Zentral-Grenzkommission

S. E. *dem Kgl. Italienischen Minister der Auswärtigen Angelegenheiten*
Grafen GALEAZZO CIANO DI CORTELLAZZO
ROM

(2555)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per affogliamento di certificati del prestito Redimibile 3,50 % (1934)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

E' stato chiesto l'affogliamento del certificato del P. R. 3.50 % (1934), n. 163968, del capitale nominale di L. 5600, intestato a Magaldi Giovanni di Giovanni, dom. a S. Costantino di Rivello (Potenza).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio (3ª e 4ª pagina) nel quale sono riportati i titoli unitari attribuiti al certificato stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano sate notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale del Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 luglio 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2566)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 luglio 1943 - N. 139

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	3,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9923	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,23	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,33	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,81	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	80,85
Id. 3,50 % (1902)	85,60
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	81,525
Redimib. 3,50 % (1934)	69,80
Id. 5 % (1936)	83,85
Id. 4,75 % (1924)	494 —
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	98,50
Id. 5 % (1944)	95 —
Id. 5 % (1949)	73,65
Id. 5 % (15-2-50)	74,925
Id. 5 % (15-9-50)	78,65
Id. 5 % (15-4-51)	74,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 3713 — Data: 17 agosto 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Ortore Francesco di Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data: 30 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Terzani Nella fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 54/7537 — Data: 28 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Ferroni Ovidio fu Martino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38749 — Data: 1° febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Rizzo Filippo fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2100.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 15543 — Data: 17 agosto 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Volpi o Volpe Fortunato fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 307 — Data: 2 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Boccalatte Giuseppe fu Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 8411/27328 — Data: 11 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Macola Giuseppina di Agesilao — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 7379 — Data: 15 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Capuano Pantaleone fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 7567 — Data: 30 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Alessandria — Intestazione: Bobbio Eugenio di Stefano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 200.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 8831 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Curcio Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 38408 — Data: 24 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Bovi Angelo fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 28 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Viscuso Loreto di Pietro — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, 1 nominativo — Capitale L. 1000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 7 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ascoli Piceno — Intestazione: Pelletti Francesco di Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, 3 nominativi — Capitale L. 1200.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 1863 — Data: 14 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Rizzo Anna di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, 1 nominativo — Capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 395 — Data: 11 giugno 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Novellino Giovanni fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: P. R. 5 %, 92 nominativi — Capitale L. 51.800.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2804 — Data: 23 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. Ric. — Intestazione: Bernardini Eugenio fu Pierluigi — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 %, 3 al portatore — Rendita L. 260.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 1228 — Data: 12 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Bello Francesco di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, 1 nominativo — Rendita L. 2000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 1157 — Data: 16 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Beolchi Ida di Roberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), 1 nominativo — Rendita L. 350.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 luglio 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2565)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, di parte delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Martinengo (Bergamo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, numero 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la convenzione in data 1° giugno 1943, stipulata fra la Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la Cassa rurale ed artigiana di Martinengo, società cooperativa in nome collettivo, in liquidazione, relativa alla cessione dei depositi e di un ammontare corrispondente di attività dalla seconda alla prima;

Ritenuto che l'anzidetta cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Martinengo;

Autorizza

la cessione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, dei depositi e di un corrispondente ammontare di attività della Cassa rurale ed artigiana di Martinengo, con sede in Martinengo (Bergamo), società cooperativa in nome collettivo, in liquidazione, alle condizioni specificate nella convenzione di cui alle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1943

V. AZZOLINI

(2568)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella (Vercelli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Biella, approvato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 14 novembre 1942;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941, n. 1407;

Dispone:

Il cav. uff. avv. Ernesto Gatti e il cav. Francesco Biancoli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella, con sede in Biella (Vercelli), per il quadriennio 1943-46.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1943

V. AZZOLINI

(2569)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il precedente bando di concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 per i comuni di: Bojano (fraz. Colle d'Anchise), Capracotta, Cerro al Volturno, Colli al Volturno (fraz. Scapoli), Civitacampomarano, Fontegreca, Fornelli, Letino, Limosano, Pietracatella, Riccia (2ª condotta), Rionero Sannitico, S. Giuliano del Sannio, S. Giuliano di Puglia, S. Elia a Pianisi (1ª condotta);

Letto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee:

1. Lanzoni Cesarina	voti	57.000
2. Rajola Adele	»	55.000
3. Crovini Adele	»	52.000
4. Pirrello Maria	»	51,625
5. Manadeo Maria Giuseppa	»	51.500
6. Tezzon Amabile	»	50.750
7. Cenacchi Chiodina	»	50.000
8. Paolini Zelia	»	49.750
9. Gianesin Clementina	»	48.875
10. Costa Angiolina	»	47.250
11. Villani Nella	»	46,750
12. Guerri Gina	voti	45.500
13. Mambelli Elda	»	45.125
14. Sarti Trementina	»	44,875
15. Boccolucci Giuseppina	»	43.875
16. Bedeschi Dera	»	43.875
17. Vecchi Paolina	»	42.875
18. Cortesi Luisa	»	42,750
19. Donini Italia	»	42,375
20. Stefani Laura	»	42.125
21. Zamboni Leontina	»	41,125
22. Massini Rosina	»	40.000
23. Giardini Irma	»	38.625
24. Trevisano Marietta	»	38.500
25. Orlandi Antonietta	»	38,125

Campobasso, addì 9 luglio 1943

Il prefetto: SALVATORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto pari numero e data che approva la graduatoria delle candidate risultate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940;

Visto le domande delle interessate con le indicazioni delle sedi in ordine di preferenza;

Letto il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

1. Lanzoni Caterina, assegnata al comune di Capracotta;
2. Majoli Adele, assegnata al comune di Bojano (frazione Colle d'Anchise);
3. Crovini Adele, assegnata al comune di S. Elia a Pianisi (1ª condotta);
4. Pirrello Maria, assegnata al comune di Riccia;
5. Manadeo Maria Giuseppa, assegnata al comune di Rionero Sannitico;
6. Cenacchi Chiodina, assegnata al comune di Limosano;
7. Paolini Zelia, assegnata al comune di Civitacampomarano;
8. Gianesin Clementina, assegnata al comune di Pietracatella;
9. Costa Angiolina, assegnata al comune di S. Giuliano del Sannio;
10. Villani Nella, assegnata al comune di Colli al Volturno;
11. Guerri Gina, assegnata al comune di Fornelli;
12. Mambelli Elda, assegnata al comune di Cerro al Volturno;
13. Sarti Trementina, assegnata al comune di S. Giuliano di Puglia;
14. Boccolucci Giuseppina, assegnata al comune di Fontegreca;
15. Bedeschi Dera, assegnata al comune di Letino.

Campobasso, addì 9 luglio 1943

Il prefetto: SALVATORE

(2572)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.